

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLE INFORMAZIONI SU QUOTIDIANI E PERIODICI – INSERZIONI OBBLIGATORIE E NON OBBLIGATORIE. INSERIMENTO DEI BANDI SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

TRA

Agenzia Regionale Intercent-ER, (c.f.91252510374), con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n.38, in persona del Direttore e legale rappresentante, Dott.ssa Anna Fiorenza nata a Potenza il 01/11/1951(di seguito nominata, per brevità, anche “**Agenzia**”);

E

NOUVELLE S.r.l. (c.f.03386930378) con sede legale in Minerbio (BO), via Roma, 41, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al n. 286311, P. IVA 00617131206, ivi domiciliata ai fini del presente atto, in persona del legale rappresentante Dott. Bertusi Angelo, nato a Bologna il 20/03/1955 residente a Bologna in Via Piave, 4 CAP 40122. (di seguito nominata, per brevità, anche “**Fornitore**”);

PREMESSO

- a)* che l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza del quantitativo massimo stabilito, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;
- b)* che le parti, singole Amministrazioni del territorio regionale, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra, concludono singoli contratti di fornitura biennali attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura (**i.e. contratti**) nei quali saranno indicati gli importi biennali del servizio richiesto; Tali importi saranno impegnativi per le Amministrazioni, fermo restando che esse potranno comunque richiedere una riduzione o un aumento del 20% degli importi indicati nell’ordinativo di fornitura.
- c)* che, per dare esecuzione agli Ordinativi di Fornitura (**i.e. contratti**), le Amministrazioni emetteranno richieste di inserzioni, nelle quali specificheranno di volta in volta la tipologia di inserzione, le testate, la data di uscita, o nel caso di pubblicazione sulla GURI la data per cui si richiede la pubblicazione;
- d)* che la Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all’individuazione dei Fornitori per la fornitura del servizio, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.C.E. in data 29/03/006;
- e)* che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Agenzia e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- f)* che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
- g)* che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- h)* che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Agenzia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle forniture che verranno concluse dalle singole Amministrazioni del territorio regionale con l’emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione.

*Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE*

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, l'Offerta Tecnica del Fornitore, la documentazione di Gara, l'Offerta Economica del Fornitore.

Articolo 2

Definizioni

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:

- a) **Convenzione:** il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- b) **Fornitore:** l'Impresa o il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
- c) **Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto):** il documento, disponibile sul Sito con il quale le Amministrazioni comunicano la deliberazione di acquistare i servizi oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta.
- d) **Richiesta di inserzione:** è il documento con il quale le Amministrazioni comunicano al Fornitore, di volta in volta, la tipologia di inserzione, le testate, la data di uscita, o nel caso di pubblicazione sulla GURI la data per cui si richiede la pubblicazione.
- e) **Sito:** lo spazio *web* sul Portale internet all'indirizzo www.intercent.it, dedicato e gestito dalla Agenzia, contenente un'area riservata a ciascuna Convenzione.

Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole della Convenzione disponga diversamente.

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1 L'esecuzione dei servizi oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, sono regolati in via gradata:

- a) dalle clausole del presente Atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b) dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul sito di cui il fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;
- c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di servizi;
- d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 4

Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di fornitura del servizio di coordinamento delle informazioni su quotidiani e periodici, inserzioni obbligatorie e non obbligatorie, inserimento dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di cui al Capitolato Tecnico, nonché la prestazione dei servizi connessi.
2. Con la Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire i servizi di cui al Capitolato Tecnico della gara di cui al punto d) delle premesse, con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui alla documentazione di gara, nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinatori di Fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo definito nel Disciplinare di gara.
3. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle amministrazioni, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore, che sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinatori di Fornitura.
4. Le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinatori di Fornitura non sono affidate al Fornitore in esclusiva e, pertanto, le Amministrazioni, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal medesimo Fornitore.
5. Nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente convenzione, sia esaurito, l'importo massimo stabilito, di cui al precedente comma 2, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare l'importo fino a concorrenza del limite di un quinto.

Articolo 5

Utilizzazione della Convenzione

1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione devono essere registrate al Sistema.
2. Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinatori di Fornitura sottoscritti dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinatori di Fornitura alle Amministrazioni contraenti con le modalità di cui al successivo articolo 6.
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinatori di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinatori non verranno conteggiate nel quantitativo massimo stabilito oggetto della Convenzione stessa.

Articolo 6

Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni Contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinatori di Fornitura inviati e/o trasmessi dalle Amministrazioni. E' fissato in €10.000,00 (diecimila/00) il tetto minimo per ordinativo di fornitura.
2. Gli Ordinatori di Fornitura verranno compilati dai Punti Ordinanti tramite il Sito; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale invieranno l'Ordinativo di Fornitura attraverso il Sito stesso; in caso contrario il Fornitore dovrà comunque ricevere via fax o posta l'Ordinativo di Fornitura

generato dal sistema e firmato dal Punto Ordinante. Il Fornitore non potrà dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che pervenissero in modalità alternative a quelle descritte nel presente comma.

3. L'invio degli Ordinativi di Fornitura dovrà essere effettuato dalle Amministrazioni Contraenti che non utilizzano il portale, presso i seguenti recapiti del Fornitore: Nouvelle S.r.l., Via Roma n.41, 40061 Minerbio (BO), telefono n. 051/6611511 ovvero mediante fax al numero indicato 051/877837.

4. Il sistema assegnerà automaticamente un numero progressivo all'Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro 2 giorni lavorativi successivi, a dare riscontro all'Amministrazione Contraente, attraverso il portale, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.

5. Per dare esecuzione agli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni emetteranno delle Richieste di inserzione in cui verranno specificate la tipologia di inserzione, le testate, la data di uscita e in allegato il testo da pubblicizzare o nel caso di pubblicazione sulla GURI la data per cui si richiede la pubblicazione ed il testo integrale del bando da pubblicare. Le Richieste di inserzione saranno inviate e/o trasmesse a mezzo lettera, fax, o altro mezzo anche elettronico ritenuto idoneo e comunque disciplinato dalla normativa vigente o che dovesse entrare in vigore con particolare riferimento a quella applicabile alle Amministrazioni Pubbliche.

6. Il fornitore al momento della ricezione della richiesta di inserzione, verifica la disponibilità con le concessionarie di pubblicità ad eseguire la richiesta e predispone il relativo "piano mezzi". Il "piano mezzi" dovrà contenere le seguenti indicazioni: tipologia di inserzione, testate, numero di moduli, costo a modulo e importo complessivo dell'inserzione da effettuarsi. Il "piano mezzi" così strutturato dovrà essere inoltrato all'Amministrazione richiedente per l'autorizzazione alla pubblicazione.

Nel caso di ricezione di una richiesta di pubblicazione sulla GURI, il fornitore, previa verifica sui tempi di pubblicazione richiesti, dovrà predisporre il piano di pubblicazione contenente: l'indicazione del numero e data della Gazzetta su cui avverrà la pubblicazione, il numero delle righe pubblicate, gli importi relativi al bollo ed il costo totale della pubblicazione. Tale piano dovrà essere inoltrato all'Amministrazione richiedente.

Articolo 7

Durata

1. Fermi restando gli importi massimi stabiliti di cui all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 5, la presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

2. Tale durata potrà essere rinnovata, su comunicazione scritta della Agenzia, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine di durata non sia stato esaurito l'importo massimo stabilito di cui al precedente articolo 4, comma 2, e fino al raggiungimento del medesimo.

3. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto

Articolo 8

Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella

Convenzione e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.

3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Disciplinare di gara e nei suoi allegati di cui alle premesse e all'Offerta del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Agenzia, le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza.

6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.

7. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Agenzia, nonché alle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

8. Resta espressamente inteso che l'Agenzia può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l'emissione di eventuali propri Ordinativi di Fornitura, e non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti del fornitore per gli ordinativi di altre Amministrazioni.

Ogni Amministrazione Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna delle stesse emessi.

Articolo 9

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:

a) fornire il servizio oggetto della Convenzione, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara, garantendo anche nei giorni festivi, la risposta alle Richieste di inserzione inoltrate dalle Amministrazioni nei tempi più brevi possibili e comunque mai oltre le 24 ore dalla richiesta;

b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Agenzia di monitorare la conformità delle prestazioni fornite alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura;

c) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;

d) garantire la disponibilità di una sede o di un ufficio operativo, idoneo allo svolgimento del servizio oggetto di appalto, nel territorio della regione Emilia Romagna;

- e) ad acquisire contratti dalle Concessionarie di pubblicità che commercializzano gli spazi pubblicitari per i quotidiani ed i periodici indicati nel capitolato tecnico;
 - f) a predisporre i piani mezzi ed i piani di pubblicazione, relativi a ciascuna iniziativa pubblicitaria che si intende realizzare, ed a ciascuna pubblicazione sulla GURI, facendoli pervenire per il visto di approvazione alle Amministrazioni richiedenti;
 - g) a prenotare gli spazi nei giorni e sulle testate di volta in volta prestabilite;
 - h) a predisporre la grafica degli annunci e la realizzazione degli impianti per la pubblicizzazione sui quotidiani, nonché la formattazione dei testi da pubblicare sulla GURI;
 - i) la consegna degli impianti alle Concessionarie di pubblicità e l'invio dei testi alla GURI per la pubblicazione;
 - l) effettuare i pagamenti nei confronti delle Concessionarie di pubblicità, sulla base del prezzario concordato, e alla gestione dei rapporti con le stesse. Alla gestione dei rapporti e dei pagamenti con l'Istituto Poligrafico dello Stato;
 - m) a predisporre resoconti e riepiloghi a richiesta delle Amministrazioni. Ed in particolare dovrà fornire annualmente alle Amministrazioni, l'elenco delle inserzioni effettuate distinto per testata e contenente il costo delle stesse, redatto secondo le modalità previste dalla legge 67/87 art.5 e s.m..
2. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Agenzia in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione relativa alla prestazione dei servizi, secondo quanto previsto al successivo articolo 13.

Articolo 10

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sindacati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art.1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

Articolo 11

Modalità e termini di esecuzione del servizio

1. Per l'esecuzione delle prestazioni indicate in ciascuna Richiesta di Inserzione, il Fornitore si obbliga ad eseguire il servizio con le modalità di seguito stabilite:
il fornitore al momento della ricezione della richiesta di inserzione (formulata come previsto all'art.6) verifica la disponibilità con le concessionarie di pubblicità ad eseguire la richiesta e predisporre il relativo "piano mezzi".
Il "piano mezzi" dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- tipologia di inserzione,
- testate,
- numero di moduli,
- costo a modulo
- importo complessivo dell'inserzione da effettuarsi.

Il "piano mezzi" così strutturato dovrà essere inoltrato all'Amministrazione richiedente per l'autorizzazione alla pubblicazione. A seguito dell'autorizzazione il fornitore provvederà alla pubblicazione.

Nel caso di ricezione di una richiesta di inserzione per la pubblicazione sulla GURI, il fornitore, previa verifica sui tempi di pubblicazione richiesti, dovrà predisporre il piano di pubblicazione.

Il piano di pubblicazione dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- numero e data della Gazzetta su cui avverrà la pubblicazione,
- numero di righe pubblicate,
- imposta di bollo (trasposizione del testo da pubblicare in carta legale)
- costo totale della pubblicazione.

Tale piano dovrà essere inoltrato all'Amministrazione richiedente per l'autorizzazione alla pubblicazione. A seguito dell'autorizzazione il fornitore provvederà alla pubblicazione.

Il fornitore dovrà dar corso alle Richieste di inserzione nei tempi più brevi possibili e comunque mai oltre le 24 ore dalla richiesta.

2. Nel caso in cui il Fornitore non proceda all'esecuzione del servizio entro i suddetti termini, l'Amministrazione contraente procederà direttamente a far eseguire il servizio dalla Concorrente seconda classificata nella procedura di gara ovvero sul libero mercato, addebitando l'eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo articolo 17.

Articolo 12

Servizio di accesso dati su web

1. Il Fornitore si obbliga a consegnare alla Agenzia, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta, pena La risoluzione del contratto e contestuale risarcimento del danno:

- le informazioni relative all'azienda,
- il numero di telefono, fax e l'indirizzo e-mail del call center;

ciò al fine di pubblicare detto materiale nel Sito delle Convenzioni con tutte le informazioni utili agli utenti.

2. Le specifiche del formato da utilizzare per l'invio del predetto materiale verranno comunicate dalla Agenzia.

Il prezzario praticato per le inserzioni sui quotidiani oggetto della Convenzione ed i costi per la pubblicazione sulla GURI saranno visualizzati in una pagina web con i termini contrattuali.

In tale pagina sarà possibile:

- visualizzare l'importo totale dell'Ordinativo di Fornitura,
- produrre il documento "Ordinativo di Fornitura",
- inviare l'Ordinativo di Fornitura in formato elettronico, firmato digitalmente al Fornitore,
- stampare copia cartacea dell'Ordinativo di Fornitura da firmare ed inviare al Fornitore via fax o posta (per le Amministrazioni che non sono in possesso della firma digitale).

3. Al Fornitore verrà fornito un collegamento con il predetto Sito, anche al fine di:

- ricevere gli Ordinativi di Fornitura;
- monitorare costantemente l'andamento degli Ordinativi di Fornitura.

Articolo 13
Servizio di reportistica

1. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere via web o via posta, all'Agenzia un flusso informativo, su base trimestrale entro il termine di trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre di riferimento contenente al minimo le seguenti informazioni:

- Amministrazione contraente;
- numero di Ordinativo di Fornitura generato dal Sistema cui si riferiscono;
- importo dell'ordinativo di fornitura.

Articolo 14
Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni contraenti in forza degli Ordinativi di Fornitura saranno calcolati sulla base dei prezzi unitari netti indicati nell'offerta economica presentata e che di seguito si riportano:

INSERZIONI OBBLIGATORIE		
Testate	Importo offerto	spazio
IL RESTO DEL CARLINO NAZ.	€ 155,00	a modulo
IL RESTO DEL CARLINO REG.	€ 150,00	a modulo
IL RESTO DEL CARLINO BOLOGNA	€ 93,00	a modulo
IL RESTO DEL CARLINO IMOLA	€ 55,00	a modulo
IL RESTO DEL CARLINO FERRARA	€ 60,00	a modulo
IL RESTO DEL CARLINO RIMINI	€ 60,00	a modulo
IL RESTO DEL CARLINO FORLI'	€ 60,00	a modulo
IL RESTO DEL CARLINO CESENA	€ 60,00	a modulo
IL RESTO DEL CARLINO RAVENNA	€ 57,00	a modulo
IL RESTO DEL CARLINO MODENA	€ 55,00	a modulo
IL RESTO DEL CARLINO FAENZA	€ 60,00	a modulo
IL RESTO DEL CARLINO REGGIO E.	€ 60,00	a modulo
IL RESTO DEL CARLINO ROMAGNA	Non attiva sulla legale	
LA REPUBBLICA ED. NAZ	€ 370,00	a modulo
LA REPUBBLICA ED. LOC	€ 221,00	a modulo
GAZZETTA DI REGGIO E.	€ 90,00	a modulo
GAZZETTA DI MODENA	€ 90,00	a modulo
LA NUOVA FERRARA	€ 90,00	a modulo
L'UNITA' NAZ.	€ 180,00	a modulo
L'UNITA' REG.	€ 110,00	a modulo
SOLE 24 ORE NAZ.	€ 600,00	a modulo
SOLE 24 ORE CENTRO NORD	€ 75,00	a modulo
ITALIA OGGI	€ 140,00	a modulo
IL CORRIERE ROMAGNA	€ 35,70	a modulo
CORRIERE DELLA SERA	€ 600,00	a modulo
IL MANIFESTO	€ 95,00	a modulo
LA LIBERTA' DI PIACENZA	€ 100,00	a modulo
IL GIORNALE ED. NAZ.	€ 200,00	a modulo
LIBERAZIONE	€ 50,00	a modulo
GAZZETTA DI PARMA	€ 140,00	a modulo
L'AVVENIRE	€ 95,00	a modulo
MESSAGGERO	€ 170,00	a modulo
LA STAMPA	€ 201,00	a modulo
IL DOMANI DI BOLOGNA	€ 17,00	a modulo

LA PADANIA	€ 40,00	a modulo
IL SECOLO D'ITALIA	€ 45,00	a modulo
IL POPOLO	€ 125,00	a ottavo pagina
IL GIORNO	€ 100,00	a modulo
L'OPINIONE	€ 25,00	a modulo
IL FOGLIO	€ 50,00	a modulo
LIBERO	€ 40,00	a modulo
AVANTI	€ 40,00	a modulo
DISCUSSIONE	€ 25,00	a modulo
GIORNALE D'ITALIA	€ 30,00	a modulo
QN quotidiano naz.(CARLINO + NAZIONE + GIORNO)	€ 225,00	a modulo
L'INFORMAZIONE DI REGGIO	€ 20,00	a modulo
L'INFORMAZIONE DI PARMA	€ 20,00	a modulo
POLIS	€ 150,00	a1/2 piede pagina
GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI	€ 330,00	a ottavo pagina
PANORAMA DELLA SANITA'	€ 650,00	a quarto pagina
FINANZA LOCALE	€ 1.000,00	a pagina
AFFARI E FINANZA	€ 250,00	a modulo
FINANZA E MERCATI	€ 150,00	a modulo
L'AMMINISTRAZIONE ITALIANA	€ 120,00	a pagina
SABATO SERA	€ 15,00	a modulo
IL FE'	€ 5,00	a modulo
EUROPA NAZIONALE	€ 42,50	a modulo
VENERDI' DI REPUBBLICA	€ 1.860,00	a mezza colonna
CORRIERE DELLA SERA MAGAZINE	€ 2.970,00	a colonna
SPECCHIO	Non attiva sulla legale	
SALUTE DI REPUBBLICA	Non attiva sulla legale	
CORRIERE DELLA SERA SEZIONE SALUTE	€ 500,00	a modulo
D LA REPUBBLICA DELLE DONNE	€ 1.686,00	a mezza colonna
IO DONNA	€ 2.880,00	a colonna
SOLE 24 ORE SANITA'	€ 700,00	a quarto pagina
SOLE 24 ORE TRASPORTI	€ 500,00	a quarto pagina
AGRISOLE	€ 700,00	a ottavo pagina
EDILIZIA E TERRITORIO	€ 700,00	a quarto pagina

INSERZIONI NON OBBLIGATORIE		
Testate	Importo offerto	spazio
IL RESTO DEL CARLINO NAZ.	€ 135,00	a modulo
IL RESTO DEL CARLINO REG.	€ 120,00	a modulo
IL RESTO DEL CARLINO BOLOGNA	€ 95,00	a modulo
IL RESTO DEL CARLINO IMOLA	€ 20,00	a modulo
IL RESTO DEL CARLINO FERRARA	€ 30,00	a modulo
IL RESTO DEL CARLINO RIMINI	€ 30,00	a modulo
IL RESTO DEL CARLINO FORLI'	€ 30,00	a modulo
IL RESTO DEL CARLINO CESENA	€ 30,00	a modulo
IL RESTO DEL CARLINO RAVENNA	€ 25,00	a modulo
IL RESTO DEL CARLINO MODENA	€ 30,00	a modulo
IL RESTO DEL CARLINO FAENZA	€ 25,00	a modulo
IL RESTO DEL CARLINO REGGIO E.	€ 25,00	a modulo
IL RESTO DEL CARLINO ROMAGNA	€ 60,00	a modulo
LA REPUBBLICA ED. NAZ	€ 320,00	a modulo

LA REPUBBLICA ED. LOC	€	40,00	a modulo
GAZZETTA DI REGGIO E.	€	17,00	a modulo
GAZZETTA DI MODENA	€	17,00	a modulo
LA NUOVA FERRARA	€	17,00	a modulo
L'UNITA' NAZ.	€	110,00	a modulo
L'UNITA' REG.	€	40,00	a modulo
SOLE 24 ORE NAZ.	€	260,00	a modulo
SOLE 24 ORE CENTRO NORD	€	45,00	a modulo
ITALIA OGGI	€	50,00	a modulo
IL CORRIERE ROMAGNA	€	17,00	a modulo
CORRIERE DELLA SERA	€	350,00	a modulo
IL MANIFESTO	€	60,00	a modulo
LA LIBERTA' DI PIACENZA	€	40,00	a modulo
IL GIORNALE ED. NAZ.	€	70,00	a modulo
LIBERAZIONE	€	30,00	a modulo
GAZZETTA DI PARMA	€	55,00	a modulo
L'AVVENIRE	€	40,00	a modulo
MESSAGGERO	€	200,00	a modulo
LA STAMPA	€	180,00	a modulo
IL DOMANI DI BOLOGNA	€	6,00	a modulo
LA PADANIA	€	20,00	a modulo
IL SECOLO D'ITALIA	€	40,00	a modulo
IL POPOLO	€	125,00	a ottavo pagina
IL GIORNO	€	50,00	a modulo
L'OPINIONE	€	30,00	a modulo
IL FOGLIO	€	50,00	a modulo
LIBERO	€	30,00	a modulo
AVANTI	€	27,00	a modulo
DISCUSSIONE	€	30,00	a modulo
GIORNALE D'ITALIA	€	50,00	a modulo
QN quotidiano naz.(CARLINO + NAZIONE + GIORNO)	€	180,00	a modulo
L'INFORMAZIONE DI REGGIO	€	5,00	a modulo
L'INFORMAZIONE DI PARMA	€	5,00	a modulo
POLIS	€	150,00	a 1/2 piede pagina
GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI	€	330,00	a ottavo pagina
PANORAMA DELLA SANITA'	€	650,00	a quarto pagina
FINANZA LOCALE	€	1.000,00	a pagina
AFFARI E FINANZA	€	200,00	a modulo
FINANZA E MERCATI	€	30,00	a modulo
L'AMMINISTRAZIONE ITALIANA	€	120,00	a pagina
SABATO SERA	€	7,00	a modulo
IL FE'	€	5,00	a modulo
EUROPA NAZIONALE	€	25,50	a modulo
VENERDI' DI REPUBBLICA	€	3.000,00	a colonna
CORRIERE DELLA SERA MAGAZINE	€	3.000,00	a colonna
SPECCHIO	€	2.000,00	a mezza pagina
SALUTE DI REPUBBLICA	€	2.000,00	a piede pagina
CORRIERE DELLA SERA SEZIONE SALUTE	€	300,00	a modulo
D LA REPUBBLICA DELLE DONNE	€	12.000,00	a pagina
IO DONNA	€	3.000,00	a colonna
SOLE 24 ORE SANITA'	€	700,00	a quarto pagina
SOLE 24 ORE TRASPORTI	€	700,00	a quarto pagina

AGRISOLE	€	700,00	a ottavo pagina
EDILIZIA E TERRITORIO	€	700,00	a quarto pagina

PERIODICI		
Testate	Importo offerto	spazio
PANORAMA	€ 10.972,50	a pagina
ESPRESSO	€ 9.927,50	a pagina
IL MONDO	€ 4.180,00	a pagina
FAMIGLIA CRISTIANA	€ 8.000,00	a pagina
SALVAGENTE	€ 1.764,71	a pagina
DIARIO	€ 3.000,00	a pagina
VITA	€ 2.588,24	a pagina

INSERIMENTO BANDI SU GURI	Aggravio 8% sull'importo del bando
---------------------------	------------------------------------

2. Tali corrispettivi si riferiscono alla prestazione dei servizi effettuata a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori di servizi non potranno vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.

3. Tutti gli obblighi ed oneri del Fornitore derivanti dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di Leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

5. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Articolo 15

Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture mensili emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente Atto.

2. Le fatture emesse dal Fornitore dovranno indicare, il riferimento alla presente Convenzione e al singolo Ordinativo di Fornitura nonché alle Richieste di inserzione a cui si riferiscono, e dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione Contraente.

3. Si intendono ricevute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1° e il 15° giorno del mese stesso. Il 30 del mese, tutte le fatture registrate tra il 16° e l'ultimo giorno del mese stesso.

4. L'importo delle predette fatture verrà corrisposto entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura, e bonificato sul conto corrente n. 021000000926, intestato al Fornitore, presso CREDIBO fil. di Minerbio, e con le seguenti coordinate bancarie ABI 07082 CAB 36910 CIN X

5. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

6. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere il servizio. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti.

Articolo 16 Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 17 Penali

1. Qualora per cause non imputabili all'Amministrazione si determinino dei ritardi o dei disguidi relativi alla pubblicazione delle inserzioni sui mezzi di informazione o alla pubblicazione sulla GURI, l'Amministrazione contraente applicherà al Fornitore una penale pari al 8% (otto per cento) del corrispettivo dell'importo totale della Richiesta di inserzione oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Amministrazione Contraente o dall'Agenzia; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti, che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.
3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
4. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Articolo 18 Cauzione definitiva

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento dei singoli Ordinativi di fornitura, il Fornitore è tenuto a costituire entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria, pena la revoca dell'aggiudicazione stessa, una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari al 5% (cinque per cento) del valore della fornitura (al netto degli oneri fiscali). Tale cauzione dovrà essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti.

In caso di risoluzione del contratto, la cauzione definitiva verrà ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni.

2. Tale cauzione definitiva potrà essere prestata:

- in contanti, con assegno circolare o in titoli di Stato depositati presso il Tesoriere della Agenzia, ovvero
- mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa alle seguenti necessarie condizioni: sottoscrizione autenticata da notaio, essere incondizionata e irrevocabile, prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta della Agenzia, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d'opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art.1944, comma 2 Cod. Civ., avere copertura anche per il recupero delle penali contrattuali.

3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art.1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.

4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 17, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.

6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

7. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Agenzia.

8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell' Agenzia.

9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il rispettivo Ordinativo di Fornitura.

Articolo 19

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di

utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Agenzia, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 20

Risoluzione

1. A prescindere dalle cause di risoluzione dei contratti a norma di legge e da quelle previste dai singoli articoli della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura già emessi nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei suoi Allegati.

2. In ogni caso le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:

a) reiterati ed aggravati inadempimenti del Fornitore come l'inosservanza dei tempi, delle modalità e dei termini fissati al punto 11 nonché il mancato rispetto degli obblighi fissati al punto 9 della presente convenzione, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;

b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;

3. Nei casi di risoluzione delle Amministrazioni Contraenti dei propri Ordinativi di Fornitura l'oggetto della Convenzione verrà proporzionalmente ridotto;

4. L'Agenzia, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, la Convenzione nei seguenti casi:

a) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui al precedente articolo 18, comma 8;

b) nel caso in cui un'Amministrazione abbia risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi del precedente comma 2, o nel caso in cui più Amministrazioni (almeno tre) abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi del precedente comma 1;

e) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

5. In tutti i predetti casi di risoluzione l'Agenzia, anche per conto delle Amministrazioni Contraenti per quanto di loro pertinenza, ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 21

Recesso

1. L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

3. Le Amministrazioni Contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.

6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

Articolo 22

Subappalto

1. E' fatto espresso divieto al Fornitore di cedere o subappaltare in tutto o in parte, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, il servizio oggetto della presente convenzione, pena l'immediata risoluzione del contratto e la conseguente rivalsa dei danni subiti.

Articolo 23

Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione creditrice.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 24

Responsabile della Fornitura

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. Alfio Occhi il Responsabile del servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale sarà Referente nei confronti della Agenzia, nonché di ciascuna Amministrazione Contraente.
2. I dati di contatto del Responsabile del servizio sono:
numero telefonico 051/6611511, fax: 051/877837, email: a.occhi@nouvelleadv.it

Articolo 25

Foro competente

1. La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente, è inderogabilmente devoluta al Foro di Bologna.
2. Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione degli stessi; in caso di inadempimento a tale obbligo, si applica quanto previsto all'art.20.

Articolo 26

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, circa le modalità, le finalità e gli altri elementi di cui all'art.13 e relativi al trattamento dei dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione della Convenzione medesima.
2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. L'Agenzia esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti.

In ogni caso le Amministrazioni Contraenti aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte del Fornitore dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione, dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare, per quanto riguarda il monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e/o telematica dal Fornitore all'Agenzia nel rispetto della normativa vigente.

4. I trattamenti dei dati saranno improntati sui principi di correttezza e liceità, fissati dalla normativa vigente, e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Articolo 27

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente convenzione verrà stipulata come scrittura privata autenticata, sono a carico del fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.

2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 28

Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante Atto scritto, inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevarranno su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Bologna, 20 Settembre 2006

AGENZIA

IL FORNITORE

Il sottoscritto Dott. Bertusi Angelo, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e

per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzazione della Convenzione), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 10 (Obblighi derivanti da rapporto di lavoro) Articolo 11 (Modalità e termini del servizio), Articolo 12 (Servizio di accesso dati su web), Articolo 13 (Servizio di reportistica), Articolo 14 (Corrispettivi), Articolo 15 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 16 (Trasparenza), Articolo 17 (Penali), Articolo 18 (Cauzioni definitiva), Articolo 19 (Riservatezza), Articolo 20 (Risoluzione), Articolo 21 (Recesso), Articolo 22 (Subappalto), Articolo 23 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 24 (Responsabile della fornitura), Articolo 25 (Foro competente), Articolo 26 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 27 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 28 (Clausola finale).
20 Settembre, 2006

IL FORNITORE

Rep.n.75

Certifico io sottoscritta Anna Maria Biavati nominata Ufficiale Rogante con atto di determinazione del Direttore di Intercent-ER n. 2295 del 23/02/2006, che i signori:

- Anna Fiorenza, nato a Potenza, il giorno 01 del mese di Novembre dell'anno 1951 e residente a Bologna, in via Montebello, numero civico 2/2, (codice fiscale FRNNNA51S41G942T);
- Angelo Bertusi, nato a Bologna, il giorno 20 del mese di Marzo dell'anno 1955 e residente a Bologna, in via Piave, numero civico 4, (codice fiscale BRTNGL55C20A944A);

della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, previa espressa rinuncia, da loro fatta di comune accordo e col mio consenso, all'assistenza dei testimoni, hanno alla mia presenza e vista, sottoscritto il presente atto e firmato i fogli intermedi che precedono, facendomi espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta tra i miei.-----

Bologna li 20/09/2006.-----
